

REGOLAMENTO (CE) N. 1322/96 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1996****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in
particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta-
zione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di
frumento o di segala sono state fissate dal regolamento
(CE) n. 1297/96 della Commissione⁽³⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1297/96 ai dati di cui la Commis-
sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni
all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato del presente regolamento;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi-
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri; che le modalità di applica-
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono
state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della
Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2853/95⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di
cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE)
n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE)
n. 1297/96 sono modificate conformemente all'allegato
del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 32.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁷⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1996, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 15 100	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 130	—	—
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 150	—	—
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 170	—	—
1001 90 99 000	—	—	1101 00 15 180	—	—
1002 00 00 000	01	0	1101 00 15 190	—	—
1003 00 10 000	—	—	1101 00 90 000	—	—
1003 00 90 000	—	—	1102 10 00 500	01	45,00
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 400	—	—	1102 10 00 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 200	01	0 (3)
1005 90 00 000	—	—	1103 11 10 400	—	— (3)
1007 00 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1008 20 00 000	—	—	1103 11 90 200	—	— (3)
			1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.